

FOCUS MILLEPROROGHE: FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI NUOVI E RISTRUTTURATI

Il D.LGS. n. 28/2011, ha introdotto degli obblighi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti ad interventi di ristrutturazione rilevante.

Le decorrenze temporali di tali obblighi sono state prorogate dal d.l. n. 244/2016.

Prima di tutto si deve specificare che gli obblighi si applicano:

- ai progetti di **edifici di nuova costruzione**;
- ai progetti di **ristrutturazione rilevante** (edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1.000 mq, soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro oppure soggetti a demolizione e ricostruzione, anche in manutenzione straordinaria).

Gli obblighi non si applicano invece agli edifici vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.

COPERTURA DEI CONSUMI

Gli impianti di produzione di energia termica devono garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili:

- del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria;
- di percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, variabili a seconda della data in cui viene richiesto il titolo edilizio, come da tabella seguente:

PERCENTUALE COPERTURA	DATA RICHIESTA TITOLO EDILIZIO
20%	Dal 31/05/2012 al 31/12/2013
35%	Dal 01/01/2014 al 31/12/2017 (termine prorogato dal D.L. 244/2016)
50%	Dal 01/01/2018 (termine prorogato dal D.L. 244/2016)

Sono esclusi dall'obbligo gli edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

POTENZA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DA INSTALLARE

La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati è calcolata secondo la formula: $P=S/k$, dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in mq, e k (mq/kW) assume i seguenti valori:

VALORE DI k	DATA RICHIESTA TITOLO EDILIZIO
80	Dal 31/05/2012 al 31/12/2013
65	Dal 01/01/2014 al 31/12/2016 (tale termine non è stato esplicitamente prorogato dal D.L. 244/2016)
50	Dal 01/01/2017 (tale termine non è stato esplicitamente prorogato dal D.L. 244/2016)

EDIFICI PUBBLICI ED I CENTRI STORICI

Per gli edifici pubblici le soglie sopra indicate sono incrementate del 10%, e nei centri storici (zone A) ridotte del 50%.

Si segnala infine che:

- le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui sopra;
- l'inosservanza degli obblighi concernenti l'integrazione delle fonti rinnovabili comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio;
- l'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di progetto, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In questo caso inoltre, è obbligatorio conseguire un indice di prestazione energetica minimo;
- gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati per l'assolvimento degli obblighi di cui sopra, accedono ad eventuali incentivi statali limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi;
- gli obblighi precedenti non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento;
- in caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

Infine “i progetti (...) che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all’Allegato 3, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, (...)”.